

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale

Sentenza 19 gennaio 2026 n. 1908

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████ nata a █████ il Omissis,

avverso la sentenza in data 03/03/2025 della Corte di appello di Torino;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore dell'imputata, che ha chiesto, in accoglimento del proposto ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 03/03/2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, il precedente 04/12/2023, il Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [REDACTED] in ordine al delitto di lesioni colpose pluriaggravate e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

Nello specifico, la predetta, in qualità di legale rappresentante della "[REDACTED]" a r.l. e, quindi, di datrice di lavoro del personale alle dipendenze di tale impresa, è stata giudicata penalmente responsabile delle gravi lesioni subite da un lavoratore in conseguenza di un infortunio, per aver consentito che lo stesso svolgesse attività lavorative diverse da quelle che formavano oggetto del contratto, per non averlo dotato di un'attrezzatura conforme e idonea, per non avergli fornito un'adeguata formazione/informazione in tema di salute e di sicurezza e per non aver valutato i rischi e le condizioni dell'attività di fatto svolta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della [REDACTED], avv.to [REDACTED] che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 42, 43, 113 e 590, comma 2, cod. pen. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.

Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto contestatole, in quanto non sarebbe stato in alcun modo scrutinato il profilo soggettivo dell'esigibilità del comportamento che costei avrebbe dovuto tenere in qualità di legale rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice deputata all'esecuzione, sul cantiere, di attività di pulizia, fondando la decisione solo sulla violazione di talune norme cautelari e sulla mancata formazione/informazione dei lavoratori, senza alcuna valutazione delle verifiche operate dai preposti alla gestione prima dell'invio degli stessi e in carenza di prova certa dell'effettiva conoscenza di prassi lavorative elusive dell'osservanza delle indicate disposizioni.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 131-bis e 133, comma 1, cod. pen. e dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.

Assume, in particolare, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, sarebbe stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sul rilievo, in tesi erroneo, della molteplicità e della gravità delle omissioni accertate e della rilevante entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in evidente contrasto con il disposto delle indicate norme sostanziali, nell'ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sarebbe ostativo all'operatività dell'esimente il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [REDACTED] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 42, 43, 113 e 590, comma 2, cod. pen. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell'imputata, posto che non sarebbe stato affatto scrutinato il profilo soggettivo dell'esigibilità del comportamento che costei avrebbe dovuto tenere in qualità di legale rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice deputata all'esecuzione, sul cantiere, di attività di pulizia, in quanto la decisione fonderebbe esclusivamente sulla violazione di specifiche norme cautelari e sulla mancata formazione dei lavoratori, senza alcuna valutazione delle verifiche operate dai preposti alla gestione prima dell'invio al lavoro di questi ultimi e in carenza della prova certa dell'effettiva conoscenza, da parte della predetta, di prassi lavorative elusive dell'osservanza delle indicate disposizioni.

Ritiene, in proposito, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, caratterizzandosi per un'evidente aspecificità o genericità estrinseca.

E invero, la difesa, nel formulare le censure con esso dedotte, non si è confrontata in alcun modo con la decisione della Corte di appello che, nell'impianto argomentativo a corredo della pronuncia confermativa della sentenza di condanna resa in primo grado, ebbe ad esaminare compiutamente i profili - oggettivo e soggettivo - che avevano giustificato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto oggetto di contestazione.

Nello specifico, i giudici di seconde cure hanno puntualmente individuato le molteplici violazioni della normativa antinfortunistica caratterizzanti la condotta del soggetto agente; hanno evidenziato la rilevanza causale di tali violazioni rispetto al verificarsi dell'infortunio in concreto patito dal lavoratore; hanno correttamente rimarcato la mancata previsione, nel contratto di subappalto concluso dall'impresa di cui l'imputata era legale responsabile, dell'attività che il lavoratore era intento a svolgere nel momento in cui ebbe a verificarsi l'infortunio; hanno conseguentemente avuto cura di evidenziare la mancata formazione dei dipendenti di tale impresa in ordine ai rischi correlati alle attività di fatto svolte; hanno poi argomentato in ordine all'abitudine dello svolgimento, da parte del personale dell'impresa, di attività esorbitanti dall'oggetto del subappalto; hanno quindi logicamente affermato la concreta prevedibilità, per l'imputata, dell'evento occorso; hanno, da ultimo, sostenuto, in maniera altrettanto logica, l'esigibilità, nei confronti della predetta, di una condotta alternativa lecita, stigmatizzando l'assoluta genericità delle deduzioni difensive, imperniate sull'indimostrata effettuazione di verifiche, da parte del personale preposto alla gestione dei lavoratori, antecedentemente alla destinazione dei predetti al cantiere.

Con tale ordito argomentativo - come anticipato - non s'è confrontata, tuttavia, la difesa della ricorrente, che, in sostanza, si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, illo tempore, dinanzi ai giudici di secondo grado, senza articolare controdeduzioni valedoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi di appello.

Orbene, come da tempo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sono affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente - qual è, in

specie, quello elaborato dalla Corte di appello di Torino - si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 131-6/s e 133, comma 1, cod. pen. e dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., sostenendo che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata esclusa l'applicabilità dell'esimente della non punibilità per la particolare tenuità del fatto sul rilievo, in tesi erroneo, della molteplicità e della gravità delle omissioni accertate e della rilevante entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in palese contrasto con il disposto delle evocate norme sostanziali, nell'ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sarebbe ostativo all'operatività dell'esimente il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.

Ritiene il Collegio che anche la doglianza dedotta con tale motivo di ricorso sia priva di pregio.

Ciò perché i giudici di secondo grado, nel rigettare la richiesta di applicazione dell'indicata causa di non punibilità, hanno argomentato la decisione assunta, ponendo in rilievo la gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta del soggetto agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa in conseguenza dell'infortunio, sicché risultano correttamente valorizzati i parametri alla cui stregua deve effettuarsi, ai sensi del disposto dell'art. 131 -bis cod. pen., la valutazione dell'entità dell'offesa recata dal delitto.

Né inficia in alcun modo la legittimità di tale statuizione la riconosciuta applicabilità dell'esimente de qua in un caso di ritenuta configurabilità, rispetto al delitto di lesioni colpose, dell'aggravante della causazione di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (così: Sez. 4, n. 9457 dell'08/02/2023, Magri, n.m.), posto che nella vicenda di specie, come posto in rilievo dalla Corte territoriale, conducono a una diversa conclusione la particolare gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta dell'agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa per effetto dell'infortunio.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2026.